

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 446

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 07/07/2017

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.

446/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Stefano Imperiali Presidente relatore

dott. Massimo Di Stefano Consigliere

dott. Piero Carlo Floreani Consigliere

dott. Antonio Buccarelli Consigliere

dott.ssa Luisa De Petris Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **44051** del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra **Stefania Stacchiotti**, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lattari, contro l'**INPS** e il **Ministero della Giustizia**, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per le Marche n. 39 del 23.3.2012.

Visti gli atti del giudizio;

Assenti le parti all'udienza del 4.7.2017;

Ritenuto in

### FATTO

Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per le Marche ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto per il riconoscimento ai fini pensionistici del computo del servizio con aumento di un quinto, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 284/1977.

L'appellante ha contestato *“l'inammissibilità del ricorso”*, richiamando giurisprudenza della Cassazione sulle azioni di accertamento e affermando di avere *“interesse a sapere quanti anni dovrà ancora prestare servizio e se potrà beneficiare della maggiorazione di un quinto ex art. 3 l. 284/77”*. Ha chiesto in conclusione che il ricorso alla Sezione territoriale sia dichiarato ammissibile e che sia anche riconosciuto il diritto all'*“aumento di un quinto del servizio svolto, e/o per il futuro da svolgere, e nell'ambito dell'aumento massimo di 5 anni, valido sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione”*. In via subordinata, ha anche chiesto che sia proposta una questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 3 della legge n. 284/1977, nella parte in cui *“non prevede espressamente che il diritto all'aumento di 1/5 del servizio si applichi anche a tutti i percettori dell'indennità di servizio penitenziario”*, sia dell'art. 28 del d.lgs. n. 63/2006, *“nella parte in cui ha equiparato, ai fini dell'aumento del quinto di servizio, alla Polizia di Stato solo il personale dirigenziale e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria, già destinatario dell'art. 40 della legge 395/90, limitandolo anzi solo ad alcuni dipendenti in ragione della posizione dirigenziale e/o direttiva”*. Considerato in

## **DIRITTO**

In via pregiudiziale, si osserva che il decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza non risulta notificato agli appellati e questi non si sono costituiti in giudizio. Pertanto, dovrebbe essere assegnato all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione (SS.RR. n. 1/QM/2002; art. 291 c.p.c.; artt. 93, 170 e 182 del d.lgs. n. 174/2016). Ma si tratterebbe, nella fattispecie, di un procedimento inutilmente dilatorio (*ex aliis*: Seconda Sezione n. 353/2013, *idem* n. 319/2008, Cassazione n. 2723/2010, *idem* n. 26373/2008), poiché l'appello è comunque manifestamente infondato.  
SENT. 446/2017

Va infatti confermata l'inammissibilità del ricorso proposto alla Sezione territoriale. Necessario presupposto processuale nei giudizi pensionistici davanti a questa Corte è il diniego di un qualche trattamento pensionistico (art. 62 del r.d. n. 1214/1934): l'appellante è invece tuttora in servizio e non ha nemmeno chiesto di essere collocato in quiescenza con diritto a pensione. In ragione della mancata costituzione in giudizio degli appellati, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, respinge l'appello in epigrafe e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2017.

Il Presidente

Stefano Imperiali

f.to Stefano imperiali

Depositata in Segreteria il 07 LUG 2017

p. Il Dirigente

il Funzionario Amministrativo

Laura Ricciotti

f.to Laura Ricciotti